

STATUTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Il Comune di Thiene promuove la libera costituzione dei Comitati di Quartiere, organismi di partecipazione su base territoriale.
- 2 I Comitati di Quartiere si fondano sull'attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli enti locali, dello Statuto Comunale e del presente Statuto.
- 3 Ogni Comitato di Quartiere dovrà dotarsi del presente Statuto che disciplina nel rispetto delle leggi, dello Statuto Comunale e di ogni altra fonte normativa sovraordinata le proprie funzioni e la propria organizzazione.
- 4 Copia dello Statuto deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione all'Amministrazione Comunale. Analoga comunicazione deve essere inviata in caso di modifica.
- 5 Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri delle violazioni degli Statuti dei Comitati di Quartiere alle norme di rango superiore richiamate nel comma 3, indicherà ai Comitati di Quartiere le modifiche ritenute necessarie per ricondurre il testo statutario a legittimità.
- 6 I Comitati di Quartiere sono costituiti in Associazioni ai sensi del Codice Civile.

ART. 2 - I QUARTIERI: Denominazione e Territorio

- 1 Il territorio comunale è suddiviso nei seguenti sette Quartieri:
 - 1.a Cà Pajella;
 - 1.b Cappuccini;
 - 1.c Centro;
 - 1.d Conca;
 - 1.e Rozzampia;
 - 1.f San Vincenzo;
 - 1.g Santo-Lampertico.

I confini sono identificati nella planimetria che si allega sub 1.

ART. 3 - FINALITÀ

- 1 I Comitati di Quartiere sono organismi apolitici, di partecipazione democratica, senza fine di lucro, che operano per finalità socio-culturali, sportive, ricreative e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune del Quartiere, garantendo l'espressione di tutti i gruppi sociali.
- 2 I Comitati di Quartiere rappresentano le esigenze della popolazione del Quartiere. Hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini sui problemi della vita sociale ed amministrativa del Comune, favorendo così la più efficace rispondenza dell'attività amministrativa ai problemi generali e particolari del Quartiere.

Il Comitato di Quartiere ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del Quartiere. Con riferimento all'art. 118 della Costituzione (autonoma iniziativa dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà) e dei principi D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (partecipazione popolare), richiamati nello Statuto Comunale ogni Comitato di Quartiere promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso:

- 2.a l'approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere
- 2.b la collaborazione e il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale, ecc.);
- 2.c la formulazione di proposte sulla programmazione delle opere pubbliche e dei servizi di interesse collettivo;
- 2.d la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali;
- 2.e la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l'integrazione sociale, le istituzioni scolastiche, l'assistenza ai soggetti più deboli, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell'ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
- 2.f il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di interesse collettivo;
- 2.g la collaborazione con altre forme di associazionismo;
- 2.h enti del Terzo Settore, il volontariato in generale.

3 Per gli scopi suddetti, il Comitato di Quartiere potrà organizzare e promuovere specifiche manifestazioni, per il recupero e mantenimento delle tradizioni e manifestazioni popolari, partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative, e di accrescimento sociale, promuovere occasioni di aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo per i vecchi e nuovi residenti gestire contributi di privati e ogni altra iniziativa ritenuta utile. Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti. Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del Comitato di Quartiere.

ART. 4 - FUNZIONI CONSULTIVE

1 I Comitati di Quartiere chiedono di essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba adottare atti e provvedimenti rilevanti, in particolare i bilanci preventivi annuali e pluriennali, che abbiano incidenza sul territorio del Quartiere, che riguardano:

- 1.a la pianificazione urbanistica;
- 1.b la progettazione di opere pubbliche;
- 1.c la pianificazione del sistema di mobilità.

2 Il parere richiesto ai Comitati di Quartiere, se non acquisito dall'Amministrazione nel corso di incontri di confronto, deve essere comunicato per iscritto all'Amministrazione, unitamente al verbale del medesimo Comitato di Quartiere che ha trattato l'argomento, entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta dell'Amministrazione è pervenuta al Comitato di Quartiere. Nei casi urgenti l'Amministrazione Comunale, illustrandone le motivazioni, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a quindici giorni.

3 Il parere approvato a maggioranza assoluta nel caso di singolo comitato, e nel caso di più comitati dalla maggioranza degli stessi non è vincolante. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare al Comitato di Quartiere le proprie contro deduzioni.

4 Rimane ferma la facoltà del Comitato di Quartiere di esprimere il proprio parere anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale.

5 Al fine di rendere effettiva l'informazione e la funzione consultiva, ai Comitati di Quartiere sono inviati gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari comunali e possono essere inoltre invitati, con specifica comunicazione e diritto di parola, alle riunioni delle Commissioni consiliari quando vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di uno o più quartieri.

ART. 5 - FUNZIONI PROPOSITIVE

1 Resta ferma la facoltà dei Comitati di Quartiere di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della comunità che rappresentano, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione.

2 Le istanze e le proposte devono essere state votate e sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di Quartiere.

CAPO II - STRUTTIURA ED ORGANI DEL COMITATO

ART. 6 - ORGANI

1 Fanno parte del Quartiere i Residenti e gli Operanti che nel Quartiere svolgono la propria attività.

2 Sono Organi del Comitato di Quartiere:

2.a il Consiglio Direttivo;

2.b il Presidente;

2.c il Vice Presidente;

2.d il Segretario;

2.e il Tesoriere;

2.f l'Assemblea dei residenti e operanti nel quartiere.

3 I Comitati di Quartiere hanno sede, ove possibile, in strutture comunali. L'Amministrazione Comunale garantisce la disponibilità di spazi come sede per le riunioni e le attività del Consiglio di Quartiere. In alternativa, garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la copertura dei costi che i Consigli di Quartiere sostengono per l'uso di spazi presso altri soggetti, quali oratori, associazioni, e per le spese di funzionamento (utenze, cancelleria, telefoniche, altro) preventivamente concordate.

4 I Comitati di Quartiere e i loro Organi durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo con nuove elezioni. In caso di mancate elezioni e/o nullità delle elezioni, il Comitato di Quartiere uscente e i suoi Organi decadono. Della circostanza sarà informato il Sindaco per la fissazione di una nuova data nel rispetto della disciplina del successivo art. 15 e comunque non prima che siano trascorsi 2 mesi dalla infruttuosa o mancata votazione.

ART. 7 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Sono soggetti alla disciplina del presente articolo tutti i componenti degli organi di cui al precedente articolo 6 del presente Statuto (nel prosieguo dell'articolo "componenti"), in sede di riunione di ognuno di essi. Sono altresì soggetti alla disciplina del presente articolo tutti i componenti della Consulta dei Presidenti dei Comitati di Quartiere (nel prosieguo dell'articolo "componenti").

Non rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del presente articolo i segretari dei Comitati e della Consulta dei Presidenti dei comitati di quartiere nonché i tesoriери, non avendo diritto di espressione.

2. Sono situazioni di conflitto di interessi:

a. la sussistenza di interessi personali del componente che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;

b. la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il componente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dal presente Statuto;

- c. la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza, con persone od organizzazioni interessate all'oggetto delle decisioni cui il componente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dal presente Statuto;
- d. la sussistenza di rapporti con persone od organizzazioni interessate all'oggetto delle decisioni cui il componente partecipa, con le quali quest'ultimo abbia causa pendente o rapporti di credito o debito significativi;
- e. la sussistenza di un rapporto, da parte del componente, di tutore, curatore, procuratore o agente, di persone od organizzazioni interessate all'oggetto delle decisioni cui il componente stesso partecipa;
- f. la sussistenza di un rapporto, da parte del componente, di gerente, dirigente, amministratore di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società interessate all'oggetto delle decisioni cui il componente stesso partecipa;
- g. l'appartenenza ad organizzazioni, in virtù della quale il componente possa acquisire un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui tale appartenenza non generi le incompatibilità previste dal presente Statuto.

3. Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come definite dal precedente comma 2 del presente articolo, la circostanza deve essere resa pubblica dal soggetto interessato; in caso di sua inerzia, la circostanza può essere resa nota d'ufficio da uno qualsiasi dei componenti degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

4. Il conflitto di interessi deve essere reso pubblico fin dal primo momento in cui si tratta l'argomento d'interesse: il soggetto interessato si astiene pertanto sia dal presenziare che dall'intervenire alla trattazione dell'argomento nonché dal prendere parte al voto e si allontana dalla sede della riunione.

5. L'allontanamento momentaneo dalla sede della riunione, fintanto che non si esaurisce l'argomento di interesse, non incide sulla verifica del numero legale di partecipanti necessario alla regolarità della seduta.

ART.8- L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

1 L'Assemblea di Quartiere, aperta a tutti i cittadini Residenti od Operanti nel Quartiere come definiti al comma 3 dell'Art. 16 che segue, è convocata dal Consiglio Direttivo di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o quando ne è fatta domanda da almeno 50 (cinquanta) cittadini residenti nel Quartiere di Rozzampia e di almeno 100 (cento) cittadini residenti per tutti gli altri Quartieri. In tal caso, i motivi devono essere indicati nella richiesta che conterrà le firme autografe dei cittadini e la loro residenza; la richiesta deve essere consegnata al Presidente, il quale convoca l'assemblea con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

2 La convocazione avviene tramite pubblico manifesto o avviso. L'assemblea è convocata possibilmente almeno una volta all'anno per discutere la relazione del Presidente e le linee programmatiche e per l'illustrazione del rendiconto finanziario annuale. L'assemblea fornisce indirizzi e suggerimenti al Consiglio Direttivo per la definizione di obiettivi e gestione di problematiche emergenti nel quartiere.

3 L'Assemblea ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo del Consiglio di Quartiere.

ART. 9- II CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO DI QUARTIERE

1 Il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere è formato da massimo 15 (quindici) componenti, compreso il Presidente

2 Il Consiglio Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta bisogni e le esigenze.

3 Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nella seduta di insediamento entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno delle votazioni.

4 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge il Componente Commissione "Viabilità e Sicurezza".

5 La riunione del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente o da almeno 5 consiglieri. La riunione è convocata tramite lettera spedita o recapitata a mano o mediante posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; in caso di urgenza il termine è fissato in almeno 24 (ventiquattro) ore prima, anche telefonicamente. La convocazione è esposta presso la bacheca di Quartiere.

6 Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente. La maggioranza richiesta per l'approvazione delle decisioni è la maggioranza assoluta dei partecipanti.

7 Le sedute del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate per iscritto dal Segretario o altro consigliere in sua assenza. I verbali sono pubblici. Copia del verbale va pubblicata sul sito dei Comitati di Quartiere.

8 In caso di tre assenze consecutive ingiustificate, di morte, di dimissioni o di sopravvenuta incompatibilità di un componente del Consiglio Direttivo, questi deve essere surrogato con il primo dei candidati non eletti, dando comunicazione all'Amministrazione Comunale

9 Le riunioni dei Consigli Direttivi per i primi 30 (trenta) minuti si svolgono in seduta pubblica, aperta ai Residenti e Operanti nel quartiere che hanno diritto di parola, ma non di voto.

10 Qualora nel corso del mandato, a seguito di dimissioni o per altre cause, il numero dei Consiglieri di Quartiere scenda sotto il numero minimo di 5 (cinque) componenti, il Consiglio Direttivo cesserà le sue funzioni e si procederà a nuove elezioni come stabilito all'art. 15 del presente Statuto.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere tra i propri componenti a maggioranza assoluta. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

2 Il Presidente:

2.a rappresenta il Comitato di Quartiere;

2.b convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea di Quartiere;

2.c cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Presidenti degli altri Consigli di Quartiere;

2.d attiva le procedure per il rinnovo delle cariche.

2.e Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

2.f Il Presidente può ricoprire tale carica per massimo due mandati consecutivi.

2.g Il Presidente è affiancato dai Componenti del Direttivo che partecipano attivamente alla vita del Comitato di Quartiere.

ART. 11 - VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

1 Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti del Comitato di Quartiere, nonché il materiale previo inventario.

3 Il Tesoriere tiene il registro di cassa e cura i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo del Comitato e redige il rendiconto finanziario annuale.

ART. 12 - COMPONENTE COMMISSIONE VIABILITÀ E SICUREZZA

1 Il Componente della Commissione "Viabilità e Sicurezza", su delega del Presidente, rappresenta il Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere in seno alla Commissione. Porta le istanze del Comitato all'attenzione dell'Amministrazione ed è tenuto a relazionare al proprio Comitato di Quartiere sui lavori della Commissione di cui fa parte. Il Componente della Commissione decade se sfiduciato dal suo Comitato o se lo stesso Comitato di Quartiere decade dalle sue funzioni.

ART. 13 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1 Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza.

2 L'Ufficio di Presidenza svolge l'attività preparatoria dei lavori del Consiglio Direttivo e delle assemblee, raccoglie il materiale informativo (con la collaborazione di tutti i consiglieri) sugli oggetti di discussione. L'Ufficio di Presidenza agevola il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni.

3 La stessa carica non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di 2 (due) mandati consecutivi.

ART. 14 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1 La mozione di sfiducia può essere proposta nel caso di palese inadempienza agli obblighi previsti dallo Statuto.

2 I Consiglieri, anche singolarmente, possono proporre una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza e del Componente della Commissione "Viabilità e Sicurezza". La mozione deve essere comunicata a tutti i Consiglieri e discussa nella successiva riunione del Consiglio Direttivo per una decisione di merito.

ART. 15 - LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI DI QUARTIERE

1 La Consulta dei Presidenti è composta da tutti i Presidenti dei Comitati di Quartiere.

2 Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono ricoperte a rotazione dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato cui spetta il turno di presidenza. I turni di presidenza hanno durata semestrale (dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre) ed il Comitato a cui spetta il turno è designato secondo la seguente procedura:

La turnazione tra i Comitati è automatica e avviene seguendo l'ordine dell'elenco dei Comitati di Quartiere del precedente Art. 2

Nel caso di nuove elezioni, il comitato in carica conclude il periodo di presidenza.

3 Il Presidente di turno è il rappresentante della Consulta dei Presidenti. Convoca e presiede le riunioni della Consulta e ne garantisce l'esercizio delle funzioni, esegue i compiti e gli incarichi affidatigli dalla Consulta stessa.

In caso di assenza o impedimento, permanenti o temporanei, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal Presidente più anziano di età tra i Presidenti dei Comitati.

Il Presidente prepara il rendiconto finanziario annuale, tiene i registri e la cassa, cura gli incassi e i pagamenti autorizzati dalla Consulta dei Presidenti, cura l'esecuzione delle delibere della Consulta dei Presidenti e degli incarichi affidatigli. Il Presidente può delegare tali ultimi compiti di natura finanziario-contabile ad un Tesoriere da lui scelto.

La firma e la rappresentanza legale della Consulta dei Presidenti di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria, Amministrativa e di fronte a Terzi spettano al Presidente in carica.

Il Presidente di turno redige su apposito registro i verbali delle riunioni dell'Assemblea; lo stesso custodisce gli atti e i documenti della Consulta, nonché il materiale inventariato.

4 La Consulta è convocata almeno una volta ogni 2 (due) mesi dal Presidente di turno o da suo delegato per esaminare materie di interesse generale e per confrontarsi su esperienze ed iniziative intraprese dai diversi Comitati di Quartiere

5 Alle riunioni della Consulta dei Presidenti partecipa anche il Vice Presidente o il Delegato dal Presidente di tutti i Comitati di Quartiere.

6 La riunione della Consulta dei Presidenti è validamente costituita con la partecipazione dei Presidenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei Comitati aventi diritto. In caso contrario la riunione dovrà essere rinviata.

La Consulta dei Presidenti delibera a maggioranza qualificata col voto favorevole di 5/7 dei membri. Ogni Comitato di Quartiere esprime un solo voto.

7 La Consulta dei Presidenti può:

7.a coordinare l'attività dei singoli Comitati di Quartiere su temi di interesse generale della Città e compiere le attività richieste o delegate dai Comitati di Quartiere;

7.b rappresentare i Comitati di Quartiere anche unitariamente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione limitatamente ai compiti o agli incarichi che gli verranno delegati o affidati dai comitati stessi;

7.c redigere documenti comuni da trasmettere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

7.d richiedere incontri al Sindaco, alla Giunta e ai singoli Assessori su temi e problemi di interesse di tutti i Quartieri;

7.e collaborare con altri soggetti ed Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Esso dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli Organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

8 Alla Consulta dei Presidenti vengono demandati:

8.a il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Consiglieri e degli altri Organi Sociali

8.b il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Consiglieri ovvero tra Residenti e/o Operanti e Consiglieri e/o Organi Sociali ovvero tra Consiglieri e terzi, escluse quelle che per Legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. In questa veste, la Consulta dei Presidenti opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite del Presidente di turno o suo Delegato, esclusivamente all'Assemblea di Quartiere.

CAPO III - SISTEMA ELETTORALE

ART. 16 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COMITATO DI QUARTIERE

1 Sono elettori/elettrici del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e siano Residenti o Operanti nel Quartiere.

2 Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano Residenti od Operanti nel Quartiere.

- 3 Si definiscono Operanti i Titolari o i Soci di attività imprenditoriali, professionali ed economiche con sede della medesima attività nel Quartiere. Sono, altresì, definiti Operanti coloro che nel Quartiere svolgono attività a titolo di volontariato, in modo continuativo da almeno un anno. In tal caso, l'attività e la sua continuità, dovrà essere certificata dal Responsabile dell'Ente dove questa viene svolta.
- 4 È possibile candidarsi in un solo Quartiere.
- 5 La raccolta delle candidature è svolta dal Comune.
- 6 L'organizzazione delle elezioni spetta al Comitato di Quartiere uscente o, in mancanza, dall'Amministrazione Comunale.
- 7 La data delle elezioni viene stabilita dal Sindaco, in accordo con la Consulta dei Presidenti di Quartiere, almeno 60 giorni prima della data stessa. Le elezioni devono svolgersi nello stesso weekend (sabato e domenica) per tutti i Quartieri, a distanza di almeno tre mesi prima dalle Elezioni Comunali della Città di Thiene. La data per le elezioni deve essere fissata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato più prossimo o comunque entro 30 giorni dal termine di "raffreddamento" sopra indicato; in medio tempore i Comitati di Quartiere e i loro Organi sono in regime di prorogatio.
- 8 Le elezioni dovranno essere uniformate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare l'effettiva rappresentatività del Comitato.
- 9 I Comitati di Quartiere sono eletti a suffragio universale, su lista unica, composta da almeno 5 candidati, in ordine alfabetico per ogni Quartiere.
- 10 Tra gli eletti non va superata la proporzione di 1 (uno) a 4 (quattro) relativamente alla rappresentanza degli Operanti nel Quartiere (un operante eletto ogni quattro residenti eletti).
- 11 Risultano eletti al Consiglio Direttivo i 15 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- 12 In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.
- 13 Non possono far parte del Consiglio Direttivo:
- 13.a i Parlamentari, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali;
 - 13.b i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere o Segretario, in partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
 - 13.c i componenti designati dall'Amministrazione Comunale in Enti e Società Pubbliche controllate dal Comune o da questo unitamente ad altri enti locali;
 - 13.d coloro che non risiedono o non operano nel Quartiere.
- 14 Non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza e non possono essere eletti dal Consiglio Direttivo quale Componenti Commissione "Viabilità e Sicurezza": i soggetti persone fisiche con i quali l'Amministrazione Comunale o soggetti da quest'ultima partecipati stipulano contratti di qualsiasi natura che prevedono la corresponsione di un compenso, esclusi i meri rimborsi spese. Non possono inoltre essere eletti dal Consiglio Direttivo quale Componenti Commissione "Viabilità e Sicurezza" gli amministratori di soggetti che abbiano in essere un rapporto giuridico a titolo oneroso con l'Amministrazione Comunale.
- 15 Le stesse cause di incompatibilità comportano decadenza automatica, se sopravvenute alla nomina; in particolare, per le cause di incompatibilità derivanti da cariche elettive, la decadenza avrà luogo dalla data di proclamazione dell'eletto.
- 16 Nelle riunioni del Consiglio Direttivo si verificano e si dichiarano le eventuali incompatibilità e decadenze e si provvede alla surroga.
- 17 Le dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere inoltrate, per iscritto, al Presidente o al Vice Presidente. I Consiglieri saranno sostituiti dal Presidente del Consiglio Direttivo qualora:

- 17.a sopravvengano condizioni di incompatibilità;
- 17.b nel caso di 3 (tre) assenze ingiustificate consecutive;
- 17.c quando il Consigliere non adempie in modo ripetuto ai suoi doveri statutari o viola gravemente il regolamento;

18 Alla sostituzione dei singoli consiglieri dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi altra causa, provvede nella prima seduta utile il Consiglio Direttivo, secondo la graduatoria delle preferenze dei Candidati non risultati eletti.

19 Nel corso del mandato, in caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica il Vice Presidente e, alla prima riunione utile, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente.

20 Le candidature sono raccolte dal Comune entro i 30 (trenta) giorni precedenti la data delle elezioni. Nello stesso termine i Consigli di Quartiere uscenti o, in mancanza, all'Amministrazione Comunale dovranno comunicare il luogo o i luoghi e gli orari di votazione. L'Amministrazione Comunale provvederà a dare adeguata pubblicità tramite gli strumenti di comunicazione più opportuni (sito internet, conferenze e comunicati stampa, stampa periodica, social network, altro) delle modalità di svolgimento delle elezioni (data, orario, ubicazione dei seggi, requisiti soggettivi per l'elettorato attivo e passivo, lista dei candidati per Quartiere e quanto altro ritenuto opportuno e/ o necessario).

21 Nei seggi elettorali dovrà essere data adeguata pubblicità ai nomi dei candidati. Al seggio devono essere presenti tre scrutatori, volontari non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente. L'individuazione degli scrutatori deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo uscente o, in mancanza, dall'Amministrazione Comunale

22 I Presidenti dei seggi di ogni Quartiere svolgono le funzioni di coordinatore e referente per il Comune durante le elezioni.

23 L'Amministrazione Comunale fornirà ai Comitati di Quartiere uscenti le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto.

24 Le votazioni si svolgeranno in forma segreta e l'elettore potrà esprimere le preferenze con il seguente criterio.

È possibile esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze. È previsto l'obbligo di votare entrambi i generi (maschio/femmina) nel caso l'elettore utilizzi la totalità delle preferenze a sua disposizione (ovvero tre). Nel caso in cui la terna di preferenze espresse fosse esclusiva di un solo genere (tutti maschi o tutte femmine) si eliminerà la terza preferenza nell'ordine espresso, nella scheda, dall'elettore. Rimane valida la possibilità, per l'elettore, di esprimere una o due preferenze senza alcun vincolo di genere. Le votazioni dovranno essere svolte entro i 60 (sessanta) giorni dall'avviso. Le votazioni saranno valide con il raggiungimento del quorum fissato per ogni quartiere dal presente Statuto. Concorrono al raggiungimento del quorum tutti gli aventi diritto al voto.

Il quorum è dato dal 5% dei residenti aventi diritto di voto, con almeno il numero minimo di votanti che verrà aggiornato e comunicato dal Comune a ogni elezione.

25 Il Sindaco, tramite il Dirigente dell'Ufficio Elettorale o altro funzionario delegato, potrà controllare il rispetto del principio democratico e di trasparenza, eventualmente disponendo la presenza di un incaricato nei seggi elettorali.

26 Alle operazioni di voto segue lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico. I Presidenti di seggio con funzioni di coordinatori di ciascun Quartiere esaminano i verbali di scrutinio, formulano la graduatoria dei candidati per ciascun Quartiere e il giorno successivo depositano le schede elettorali e i verbali presso il Comune racchiusi in plichi sigillati e controfirmati dagli scrutatori.

27 Il giorno successivo a quello della votazione si riuniscono in seduta pubblica presso la sede del Comune: due dipendenti del Comune, rispettivamente del Servizio Elettorale e dell'Ufficio Istituti di Partecipazione, alla presenza (facoltativa) dei Presidenti di seggio, che esaminano i verbali di scrutinio e proclamano gli eletti.

ART. 17 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI QUARTIERE

1 La prima seduta del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere deve essere convocata dal Consigliere anziano (colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze) entro il termine di 20 (venti) giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro i 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2 Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima seduta e comunque prima di ogni altro adempimento, alle operazioni di convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, richiamandoli al rispetto dello Statuto,

CAPO IV - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO

ART. 18 - GESTIONE DEL BILANCIO

1 Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere un libro contabile per le entrate e le uscite, Il Presidente ha la possibilità di gestire direttamente, per eventuali emergenze non prevedibili e/o inderogabili, la somma massima di euro 100,00 (cento) da giustificare in fase di registrazione con idonei documenti. Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere provvederà a redigere sul libro cassa il riassunto di tutte le entrate ed uscite (Bilancio) che verrà sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo in carica. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio (01/01) e termina il trentuno dicembre (31/12) di ciascun anno solare. L'approvazione del bilancio del Comitato Direttivo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio. Dopo l'approvazione, il bilancio viene reso di pubblico dominio attraverso l'affissione presso la bacheca del Comitato.

I libri contabili possono essere consultati da tutti i Residenti e Operanti nel Quartiere con richiesta formale al Tesoriere.

ART. 19 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

1 È fatto obbligo all'ufficio di Presidenza uscente di trasmettere tempestivamente al nuovo ufficio di Presidenza:

- 1.a il Libro Cassa con eventuali fondi;
- 1.b eventuali oneri da pagare;
- 1.c il rapporto scritto con le attività in corso e relativo stato di avanzamento;
- 1.d l'archivio dell'Ufficio di Presidenza uscente (atti costitutivi, verbali, statuto, ecc.);
- 1.e le credenziali di accesso al Sito internet e della e-mail del Comitato;
- 1.f ogni altra informazione necessaria per il completo passaggio di consegne.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - SCIoglimento DEGLI ORGANI DEL COMITATO

1. Gli organi del Comitato di Quartiere possono sciogliersi oltre che per la scadenza triennale del mandato, anche a seguito di una specifica delibera dell'Assemblea dei residenti o operanti nel quartiere, presa col voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei componenti maggiorenni presenti nell'assemblea o per decisione dell'Amministrazione Comunale di porre fine all'attività dei Comitati di Quartiere.

ART. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere avanzate dai singoli Comitati di Quartiere, dalla Consulta dei Presidenti o dall'Amministrazione Comunale.

Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei cinque settimi dei componenti della Consulta dei Presidenti dei Comitati di Quartiere.

2 Le modifiche apportate allo Statuto entrano in vigore dal giorno successivo a quello della loro approvazione secondo la disciplina di cui al precedente comma. Le modifiche hanno effetto anche nei confronti dei Comitati in essere, ancorché costituiti secondo la disciplina previgente.

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Norme di Legge vigenti in materia di associazionismo.

ART. 23 - ALLEGATI

1 Sono parti integranti del presente Statuto:

l.a l'elenco delle vie cittadine che definiscono i confini dei diversi Quartieri (allegato n.I).